



Settore Affari generali ed amministrativi

ORDINANZA SINDACALE n. 1 / 2016

OGGETTO: EMERGENZA NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLA SPECIE PER PREVENIRE E RIDURRE GRAVI PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli in media per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi centigradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- Tali gallerie hanno provocato inoltre l'indebolimento di molte scarpate stradali adiacenti a fossi e canali causando in taluni casi anche il cedimento di una porzione del corpo stradale;



- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;

- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;

- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 116 ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" ed in particolare con l'art. 11, comma 12 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

- a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata Legge n. 116/2014 sono stati sospesi i piani di controllo previsti all'art. 19 della Legge n. 157/1992 e recepiti dalla Legge Regionale n. 8/1994, all'art. 16, comma 6 ter - in quanto non più attuabili, in base ai quali le Provincie provvedevano alle azioni di contenimento della nutria, avvalendosi di operatori abilitati, mediante l'abbattimento di circa 60.000 animali all'anno su base regionale;

- la Regione Emilia-Romagna con la nota del 24 settembre 2014 prot. 339570 ha affermato che "*l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art. 1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale"*. Stante l'attuale quadro normativo la Regione Emilia-Romagna ha considerato le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente e applica, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni - ai sensi della propria legge n. 5/2005 "*Norme a tutela del benessere animale*" - art. 12, comma 2;

Vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con la quale è stata ribadita sia "*l'opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile di Comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte da ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio etc), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione*"

sia la non applicabilità del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento”;

Sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che “ *tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)*”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 536 dell'11 maggio 2015 recante “*Linee guida per il contenimento della nutria*” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “*Norme a tutela del benessere animale*” che all'art. 12 comma 2 della predetta Legge demanda ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti - categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere - e che ha definito corrette e uniformi linee guida per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuate dalle Province, sulla base del parere inviato alla Regione da ISPRA con nota n. 39395 del 1.0.2014;

Richiamata la recentissima Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e dell'uso eccessivo di risorse naturali*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7 c. 5 lett. a) che prevede - ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela di cui all'art. 2 della L. 157/1992 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e che, per le specie alloctone, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo - che “*gli interventi per il controllo vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima L. 157/92*” riportando nell'alveo della legge nazionale la gestione della popolazione delle nutrie;

Considerato quindi che:

- la modifica introdotta dalla L. 221/15 sopra citata, per le specie alloctone come la nutria, oltre a confermare che “*la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni*” ha disposto che “*gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati attraverso i piani di controllo previsti all'art. 19 della legge 157/92*”, a norma del quale le Province già predisponivano piani di controllo avvalendosi di operatori abilitati;

- la Regione Emilia-Romagna con propria delibera di giunta n. 54 del 25.1.2016 ad oggetto “*Controllo della Nutria Myocastor Coypus in Emilia-Romagna – disposizioni transitorie*” ha ritenuto “*di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo approvati dai Comuni, in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui alla propria deliberazione n. 536/2015, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 221/2015 e fino all'approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992*” escludendo la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia;

Dato atto che il Comune di Brisighella aveva avviato l'iter per la redazione del piano di controllo della nutria ai sensi della sopracitata Legge n. 116/2014 e delle Linee Guida regionali di cui alla DGR 536/2015, ma l'entrata in vigore della Legge 221/2015 citata non ha consentito di concludere il procedimento con l'adozione del piano stesso da parte di questa amministrazione comunale avendo demandato alle Regioni questa competenza.

Visto che il perdurare di temperature superiori alla media stagionale anche durante i mesi invernali in corso ha determinato una maggiore proliferazione delle nutrie presenti sul territorio rispetto agli anni passati con la diffusione non solo nel loro habitat naturale ma anche in prossimità dei centri abitati causando danni a campi e colture di pregio.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, indispensabile e necessario attivare azioni per il controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori, in attesa della redazione del Piano di controllo regionale;

Richiamata la Legge Regionale n. 5/2005 "*Norme a tutela del benessere animale*", ed in particolare l'art. 12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Tenuto conto infine:

- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto) e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art. 19 della legge 157/92, nonché della rispondenza alle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 536/2005, DGR 1538/2015 e 54/2016;

- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota prot. n. 39395 del 1 ottobre 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui, a seguito del quale la Regione ha adottato le proprie Linee Guida;

- delle Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna: n. 536/2015 "*Linee guida per il contenimento della nutria*", n. 1538/2015 "*Misure straordinarie per il contenimento delle Nutrie (Myocastor Coypus) – modifica dell'allegato della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della rete natura 2000*" e n. 54/2015 "*Controllo della nutria "Myocastor Coypus" in Emilia-Romagna – disposizioni transitorie*";

Vista la comunicazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (prot. n. 1304 del 23/02/2016 agli atti con prot. Unione Romagna Faentina n.5908 del 24/02/2016), ente territorialmente competente in ordine alla sicurezza idraulica del territorio, nella quale viene evidenziata la necessità di proseguire l'attività di controllo della nutrie per garantire la stabilità delle sponde, dei corpi arginali e delle golene;

Acquisito il parere dell'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, in merito ai metodi per lo smaltimento delle carcasse (documento agli atti della Provincia di Ravenna con prot. n. 92615 del 21.11.2014);

Dato atto del rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in attesa della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa introdotta dalla L. 221/15;

Valutato opportuno, considerate le argomentazioni sopra riportate e data la natura preventiva e provvisoria del presente provvedimento, fissare la scadenza dello stesso al 30 giugno 2016, nelle more dell'adozione del Piano Regionale previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 54/2016, e salvo l'intervento di mutamenti normativi o regolamentari che modifichino i presupposti sui quali il presente provvedimento è fondato;

Ritenuto quindi, alla luce di tali argomentazioni, che sussistano i presupposti di contingibilità ed urgenza;

Considerato che si provvederà alle attività di controllo numerico della specie anche tramite appositi accordi, in corso di definizione, con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e/o altri Enti Preposti;

Sottolineato che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in questi anni ha garantito un'efficace azione di contrasto alla presenza di nutrie su tutta la rete scolante di competenza e nelle relative aree di pertinenza attraverso il proprio personale;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile

ORDINA

- di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale dovuta alla eccessiva presenza di nutrie pregiudizievole, come sopra citato, per la sicurezza idraulica e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate.

Segnalazioni e coordinamento degli interventi

Le segnalazioni di presenza di nutrie sul territorio possono essere effettuate dagli agricoltori, dai singoli cittadini e dagli Enti preposti alla gestione del territorio (Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, Servizi Tecnici di Bacino) alla Polizia Municipale che provvede ad attivare gli operatori locali abilitati per gli interventi.

Modalità di intervento

Il contenimento della nutria avviene con le seguenti modalità:

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di

nutrie.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco etc) preventivamente dotate di matricola identificativa, ivi comprese le gabbie trappola concesse in comodato d'uso dalla Provincia di Ravenna.

Le caratteristiche strutturali delle gabbie devono rispettare le indicazioni fornite a suo tempo da ISPRA.

La cattura mediante gabbie-trappola può essere effettuata dai coadiutori già abilitati dalle Province, dai dipendenti degli Enti preposti alla gestione idraulica e territoriali se in possesso dei requisiti di legge (Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, Servizi Tecnici di Bacino, etc), dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, dagli agenti di pubblica sicurezza che svolgono servizi di polizia rurale, dalle forze di polizia, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione con l'impiego delle gabbie-trappola.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, in alternativa vanno disattivate; assicurarsi quindi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate nella propria area di intervento, in caso contrario disinnescare prontamente le gabbie.

Liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie bersaglio nutria (*Myocastor coypus*).

La soppressione con metodo eutanastico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, evitando che siano inflitte inutili sofferenze all'animale, mediante:

- armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 mm per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanastico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto con arma scarica e custodita nella custodia, dai seguenti soggetti: dalle forze di polizia, dai coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8/94 e dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
- predisposizione di contenitori ermetici ove la nutria viene esposta al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

Nei siti Natura 2000 e in tutte le ZPS, il controllo della densità di nutrie può essere effettuato durante tutto l'anno, mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche) da collocare sui percorsi delle nutrie e controllate almeno quotidianamente, con la possibilità della soppressione in gabbia con i metodi eutanastici sopra riportati.

Per l'eradicazione delle nutrie possono essere eventualmente utilizzati metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica, nonché ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione, validato dall'ISPRA o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

E' vietato sopprimere animali non appartenenti alla specie nutria (*Myocastor coypus*).

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi così come ogni altro metodo non selettivo.

Destinazione delle carcasse

Le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere recuperate e vengono distrutte mediante interrimento.

Al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento delle falde freatiche e all'ambiente in genere, gli interramenti devono ottemperare alle seguenti condizioni:

- 1) che la carcassa venga ricoperta da 50 cm di terreno opportunamente compattato;
- 2) che la carcassa venga interrata ad una distanza non inferiore a 20 m da pozzi di alimentazione idrica e da corsi d'acqua naturali od artificiali; qualora nelle vicinanze esista un punto di captazione di acque destinate al consumo umano dovrà essere osservata una distanza non inferiore ai 200 m come previsto dal DPR 236/88;
- 3) che non sia interrato un numero di carcasse superiore a 10 per ogni ettaro di terreno;

DISPONE

- che l'efficacia del presente provvedimento sia a far data da oggi e fino al 30 giugno 2016;
- che, nel caso sia necessario intensificare le attività di controllo anche al di fuori dei canali consortili e relative aree di pertinenza, saranno previste somme a carico del Comune quale contributo da erogare a parziale rimborso spese per la realizzazione degli interventi di contenimento e le relative modalità di erogazione a favore di altri enti/associazioni/operatori abilitati;

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi da fuoco ed evitando che siano inflitte agli animali, inutili sofferenze.

DISPONE ALTRESI'

- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché di trasmetterla alla Provincia di Ravenna – *Polizia Provinciale*, alla Regione Emilia-Romagna *Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca*, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, al Servizio di Protezione Civile dell'Unione della Romagna Faentina, al Corpo di Polizia Municipale, alla Prefettura di Ravenna, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Ravenna, al Commissariato di Polizia di Stato di Faenza, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Faenza, all'Autorità di Bacino del Reno, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'AUSL di Ravenna, all'ARPA, all'ISPRA e alle Associazioni degli Agricoltori;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge, e con applicazione delle sanzioni specifiche.

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al Prefetto entro 30 gg dalla pubblicazione o in alternativa al TAR entro 60 gg.

Lì, 29/02/2016

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)